



**Autorità per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico**

Documento di consultazione 663/2017/R/eel

Osservazioni di Energia Concorrente



ENERGIA CONCORRENTE

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Concorrente al documento di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (**Autorità**) 663/2017/R/eel, recante *Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: modalità e condizioni di accesso (DCO)*.

* * *

Premessa

Energia Concorrente ritiene che l'istituzione di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (**Elenco**), così come previsto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017, n. 124 (**legge n.124/17**), sia condivisibile in quanto come la stessa Autorità evidenzia nel DCO *“una maggiore qualificazione dei soggetti che svolgono l'attività di vendita e quindi della concorrenza ne aumenta l'affidabilità in termini sia di solidità del soggetto (al fine di aumentare la stabilità del sistema) che operativa, ovvero legata alla capacità di gestire il rapporto contrattuale con i clienti finali, specialmente quelli di piccola dimensione”*.

Pertanto, in linea generale si condivide l'intento dell'Autorità di migliorare la stabilità del sistema e il grado di affidabilità dell'operatore, al fine di ridurre il rischio di *default* e garantire al contempo una maggior tutela verso il cliente.

In quest'ottica si condivide l'obiettivo di una maggiore qualificazione dei soggetti che svolgono l'attività di vendita, con un'attenzione maggiore al requisito dell'affidabilità in termini di solidità del soggetto, al fine di aumentare la stabilità del sistema.

Inoltre, se da un lato è condivisibile la volontà di non introdurre barriere all'ingresso per nuovi operatori, al contempo riteniamo che sia importante che i venditori rispettino requisiti imprescindibili e proporzionali alla numerosità dei clienti e/o volumi serviti, onde evitare situazioni di criticità verso il sistema.

Non è invece affatto condivisibile la previsione di assegnare alle controparti commerciali classi di affidabilità - che potrebbero peraltro essere state causate da inadempienze di altri operatori della filiera o derivare da fattori

esogeni al proprio operato - da rendere addirittura pubbliche sul sito *web* di ciascun esercente. L'introduzione del c.d. "semaforo" distorcerebbe le dinamiche concorrenziali di un mercato libero, in cui il cliente finale può scegliere autonomamente, in caso di insoddisfazione del servizio reso dall'operatore, di recedere dal contratto e passare a un altro venditore.

Altrimenti detto, l'Elenco non deve assolutamente trasformarsi in uno strumento diverso, quale una classifica dei fornitori, come sembrerebbe invece delinearsi nelle ipotesi prospettate dal DCO.

Risposte agli spunti di consultazione

Q1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'ambito di applicazione individuato?

Energia Concorrente ritiene che l'Elenco debba riguardare la vendita ai clienti finali, come peraltro previsto nella legge 124/17, e non estendersi alle attività di trasporto e dispacciamento che sono già ampiamente disciplinate dal CADE, dalle altre deliberazioni dell'Autorità in materia e dai contratti di servizio con DSO e TSO. Ciò al fine di evitare che l'Elenco diventi una ulteriore complicazione burocratica e amministrativa e che aumenti gli adempimenti e le necessità di reportistica e controllo per gli operatori.

Come già evidenziato in Premessa, non è condivisibile la volontà di assegnare alle controparti commerciali classi di affidabilità in relazione ad eventuali inadempienze di altri operatori della filiera o per cause estranee al proprio operato (come per l'*indice di reclusività*). Il cliente infatti, stando a quanto proposto, non avrebbe inoltre tra l'altro alcuna evidenza delle cause dello stato di "non piena affidabilità" di una controparte commerciale, e potrebbe quindi di fatto esser portato a operare le sue scelte in base a informazioni a lui non utili o niente affatto rispondenti alle proprie effettive esigenze.

L'Elenco potrebbe invece contenere una sezione dedicata relativa ad informazioni di carattere quantitativo dell'operatore, al semplice fine di trasferire segnali di stabilità e solidità. Sottolineiamo che già il DCO all'art. 3.17 in merito ai requisiti di natura finanziaria prevede, ai fini della



valutazione del livello minimo del capitale sociale, il richiamo ad elementi relativi all'operatività dell'impresa di vendita. Pertanto, auspichiamo che l'Autorità inserisca una sezione dedicata ad informazioni relative al numero di clienti serviti, quantità di energia erogata suddivisa per tipologia di clienti, numero di regioni servite, numero di dipendenti, numero di sedi.

Q2 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di onorabilità?

Condividiamo gli indicatori individuati dal DCO per quanto riguarda i requisiti di onorabilità.

Q3 Nel caso di imprese già operanti che si vengano a trovare nello stato di concordato preventivo, si ritiene opportuno prevedere la necessità di definire specifiche misure da considerare?

Si ritiene, a titolo di esempio, che in tali casi l'impresa debba dimostrare di avere l'impegno di un altro operatore che mette a disposizione, per l'intero periodo del concordato, le risorse necessarie per servire i clienti in caso di fallimento dell'impresa? Se no quali altri indicatori potrebbero essere definiti?

Energia Concorrente ritiene necessario prevedere l'insussistenza di stati di fallimento o altre procedure concorsuali. Lo stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, non sembra infatti compatibile con la permanenza nell'elenco dei venditori di soggetti che potrebbero non garantire una corretta gestione del servizio di fornitura al cliente finale.

Q4 Si condivide l'indicatore individuato per quanto riguarda il requisito di natura finanziaria correlato alle voci di bilancio? Fornire elementi utili per l'introduzione di valori minimi del capitale sociale. In particolare, si richiede di indicare il livello minimo e elementi a supporto di una eventuale differenziazione del medesimo, fornendo informazioni e giustificazioni operative al riguardo.



A nostro avviso i requisiti di natura finanziaria potrebbero essere disciplinati come segue:

- capitale sociale versato minimo pari ad almeno 200.000 (duecentomila) euro, più presenza del Collegio Sindacale più certificazione degli ultimi tre bilanci approvati (fatta salva, per i nuovi entranti, la possibilità di sottoporsi a certificazione dopo 12 mesi di attività);

in alternativa:

- giudizio di *rating* dell'utente o della società controllante o dei soci diretti o indiretti (almeno la metà), di livello equipollente, ad esempio, a Ba2 (*Moody's Investor Services*) o BB (*Standard & Poor's Corporation* o *Fitch Ratings*), fornito da un'agenzia registrata ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 e contenuta nell'elenco pubblicato dalla *European Securities and Markets Authority (ESMA)* ai sensi dello stesso Regolamento. Il *rating* è volutamente fissato ad un livello inferiore a quello già previsto per il CADE in quanto nel CADE il *rating* è equivalente ad una garanzia fideiussoria bancaria. In questo caso il *rating* è invece un indicatore finanziario che non esclude la necessità di prestare fideiussioni per sottoscrivere gli eventuali contratti di trasporto e dispacciamento. E' auspicabile che il *rating* previsto ai fini dell'Elenco sia ancorato al *rating* previsto ai fini del CADE e possa variare al variare di quest'ultimo.

Q5 Si ritengono opportuni ulteriori indicatori correlati alle voci di bilancio atti a garantire adeguati livelli di capacità finanziaria? Se sì, indicarne le modalità di determinazione.

Q6 Si condivide il fatto che gli indicatori individuati per la controparte commerciale abbiano alla base la performance dell'utente del dispacciamento e del trasporto?

n/a



Q7 Si condivide di non ritenere opportuno che sia prevista la verifica della regolarità dei pagamenti della controparte commerciale nei confronti dell'utente? Altrimenti, quali indicatori si ritiene possano essere utilizzati?

Q8 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria correlati all'effettiva solvibilità delle imprese?

Q9 Si condividono gli interventi regolatori sopra evidenziati? Se no, spiegarne i motivi.

Non riteniamo opportuni ulteriori indicatori.

L'Autorità dovrebbe considerare alcuni aspetti relativi alla puntualità dei pagamenti verso il distributore. Potrebbe infatti verificarsi la circostanza per cui un venditore, generalmente puntuale verso i DSO, non lo è stato soltanto nei confronti di uno di essi (risulta essere "ritardatario" soltanto verso uno dei DSO con cui intrattiene rapporti a seguito del tardato ricevimento della fattura da parte dello stesso DSO). Detta sporadica circostanza non può essere preclusiva dello svolgimento dell'attività di vendita. In tal senso, reputiamo che la "puntualità dei pagamenti" sia un parametro che non possa essere universalmente inteso (verso tutti i DSO), in quanto si rischierebbe di penalizzare un venditore, sebbene generalmente puntuale verso i DSO, per sporadici casi e/o rapporti. Tale problematica potrebbe essere superata con la gestione unificata e relativo caricamento delle fatture DSO tramite il SII.

Q10 Si condivide, in particolare, l'esigenza di mettere a disposizione della controparte commerciale attraverso il SII maggiori informazioni in merito alla corretta esecuzione dei pagamenti e della gestione delle garanzie da parte dei propri utenti?

Come già espresso in risposta alla Q9, concordiamo con tale proposta.

Q11 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di monitorare le quattro subattività indicate inerenti la commercializzazione?

Energia Concorrente ritiene che l'Elenco possa porsi in sovrapposizione con altre discipline già esistenti (ad esempio, la qualità commerciale è già oggi

monitorata dall'Autorità e dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato). Riteniamo pertanto che tematiche quali la gestione della fatturazione, la gestione della morosità, la gestione dei reclami debbano rientrare nelle peculiarità di ciascun operatore, dando anche la possibilità al cliente di scegliere un fornitore piuttosto che un altro in base ai parametri che ne connotano il servizio.

Q12 Si condivide la scelta di adottare valori di riferimento degli indicatori di performance rispetto cui valutare l'operatività delle imprese?

Si fa presente che esistono già numerosi adempimenti di reportistica e rilevazione di indicatori di *performance*. Non è opportuno che l'Elenco sia una duplicazione di strumenti già esistenti.

Q13 Si condivide la tempistica e le modalità individuate per le verifiche degli indicatori tecnici?

Non si condivide, trattandosi di una ulteriore duplicazione.

Q14 Si condivide la classificazione dei requisiti? Se no, indicare come dovrebbero essere classificati.

Energia Concorrente ritiene condivisibile la distinzione tra requisiti imprescindibili e requisiti *alert*, ma molti requisiti appaiono una duplicazione rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente.

Non si ritiene opportuno prevedere l'introduzione di soglie specifiche relativamente all'indicatore di reclusività finalizzate al mantenimento di una buona classe di affidabilità del venditore e quindi con ricadute reputazionali non trascurabili. Tale indicatore, infatti, non è rappresentativo della qualità del servizio offerto da una società di vendita, in quanto non tiene conto di come viene gestita e risolta la segnalazione, ma solo del numero di segnalazioni ricevute, che può essere influenzato anche da variabili esogene che non sono nel controllo del venditore o ancora da strategie di promozione di un canale di assistenza clienti rispetto ad un altro proprie di ogni singola



azienda. Al contempo, non si condivide la proposta avanzata dall'Autorità di considerare anche il numero di richieste di informazioni presentate dai clienti che, a nostro avviso, non rilevano un disservizio fornito dal venditore ma semplici richieste informative. Si propone pertanto l'eliminazione di tale indice dai requisiti tecnici dell'Elenco.

Q15 Si condivide la procedura di primo popolamento dell'Elenco?

La proposta è condivisibile.

Q16 Si condividono le tempistiche di soddisfacimento dei requisiti indicate?

Si condivide.

Q17 Si ritiene necessario prevedere specifici requisiti per gli esercenti attualmente operanti in via esclusiva il servizio di maggior tutela, anche in considerazione delle specificità di tali imprese?

n/a

Q18 Si condivide la procedura di ammissione a regime per l'Elenco?

Si condivide.

Q19 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere step gradualmente al fine di approfondire il rispetto dei requisiti prima di escludere un'impresa dall'Elenco? Se sì, si condividono le classi individuate?

Energia Concorrente manifesta alcune perplessità in merito alle classi individuate e all'indicatore ("semaforo") da apporsi in *home page*. Tale evidenziazione potrebbe determinare una penalizzazione per l'attività di commercializzazione dell'operatore.

Q20 Si condividono le modalità di verifica dei requisiti e le procedure individuate?

A nostro avviso sarebbe preferibile una procedura più snella di gestione dell'Elenco onde evitare che diventi un ulteriore adempimento gravoso per le



società, principio che la stessa Autorità ha manifestato di voler perseguire. Auspichiamo che l'Autorità elimini requisito relativo alla gestione della morosità, che presupporrebbe l'avvio di una nuova raccolta dati, con ulteriori aggravii per l'operatore sia in termini di sviluppo dei sistemi informativi, delle attività di gestione di suddette attività ad oggi non mappate.

Q21 Si condividono le conseguenze delle inottemperanze ai vari requisiti come articolate?

Q22 Si condivide la possibilità che eventuali sanzioni comminate a vario titolo possano essere assimilate a violazioni dei requisiti?

Come già riportato in Premessa, auspichiamo che l'Elenco non diventi un contenitore ridondante rispetto ad ulteriori discipline in essere. Pertanto anche la disciplina sanzionatoria non dovrebbe trovare una duplicazione nella disciplina dell'Elenco, posto che l'Autorità già oggi ha il potere di togliere la licenza di vendita a società in caso di gravi comportamenti.

Bologna, 17 ottobre 2017

Alessandro Bianco
Segretario generale